

SENATO DELLA REPUBBLICA

9^a COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero,
turismo)

GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 1955

(32^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente LONGONI

I N D I C E

Disegno di legge:

« Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane » (773) (D'iniziativa del senatore Moro) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE, relatore . . .	Pag. 377, 378, 379, 382, 384, 386, 387, 388, 389, 391, 395, 397, 399
BARDELLINI	383, 386
BATTISTA	381, 384, 386, 388, 389, 397
BRAITENBERG	381, 397
BUSONI	396
BUSSI	379
DE LUCA	380, 381, 383, 384, 387, 389, 390, 393, 395, 397
GERVASI	388, 389, 390, 395, 396
MOLINELLI	390, 393, 397
MORO	378, 379, 380, 383, 385, 388, 392, 394, 395, 396, 398
ROVEDA	385
SULLO, Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio . . .	378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 386, 387, 388, 389, 390, 392, 393, 394, 395, 396, 397

La seduta è aperta alle ore 9,40.

Sono presenti i senatori: Angrisani, Bardellini, Battista, Bellora, Braitenberg, Busoni, Bussi, Carmagnola, De Luca Carlo, Gervasi, Guglielmone, Longoni, Montagnani, Moro, Roveda, Sartori, Trigona della Floresta e Zucca.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio Sullo.

MORO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Moro: « Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane » (773).

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Moro: « Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nell'ultima seduta della Commissione siamo giunti fino all'approvazione dell'articolo 7. Dovremmo ora iniziare la discussione sull'articolo 8. A questo proposito, desidero informare la Commissione che nell'intervallo dei nostri lavori è sopraggiunto un testo presentato dall'onorevole Sottosegretario Sullo, ragione per cui sarà necessario tener presente anche questo, oltre quelli già conosciuti in precedenza.

Aggiungo che l'onorevole Sottosegretario propone due articoli aggiuntivi da inserirsi tra quelli già votati, la cui precisa collocazione potrà essere poi stabilita, se si ritiene opportuno, in sede di coordinamento. Ritengo opportuno che la Commissione si pronunci subito su di essi.

Il primo articolo proposto dal Governo è un articolo 2-*quinquies*, del seguente tenore:

Art. 2-*quinquies*.

Ai fini delle limitazioni numeriche di cui all'articolo 2-*bis*, sono computati i soci che nelle imprese di cui all'articolo 2 partecipano personalmente al lavoro.

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)32^a SEDUTA (20 ottobre 1955)

MORO. Se si deve discutere ora l'articolo 2-*quinquies*, chiedo all'onorevole Presidente di voler porre in esame prima il 2-*ter* e il 2-*quater*, a meno che non si voglia rimandare la discussione di tutti questi articoli.

PRESIDENTE, *relatore*. Do lettura innanzi tutto dell'articolo 2-*ter*. Esso dice testualmente:

Art. 2-*ter*

In caso di morte del suo titolare l'impresa conserva per la durata di cinque anni il suo carattere artigiano se la sua gestione viene assunta direttamente dal coniuge, ovvero dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Questo articolo è stato mutuato dall'articolo 51 della proposta di legge « Codice dell'artigianato », presentata dall'onorevole Colitto alla Camera dei deputati.

Il senatore Moro non ha tenuto presente però che il « Codice dell'artigianato » è concepito su altra base. Quindi l'inserimento letterale di quel testo nella nostra legge è errato. Il « Codice dell'artigianato » prevede la iscrizione nell'albo del titolare dell'impresa che sia in possesso della patente di mestiere. È perfettamente logico che l'onorevole Colitto si preoccupi del caso di morte e dica: quando muore il titolare, poichè i successori possono non avere la patente di mestiere, diamo loro la possibilità per un certo numero di anni di essere ugualmente inclusi negli albi senza la patente.

Noi abbiamo invece parlato della azienda, per cui in realtà questo articolo dovrebbe essere superfluo. Sarei perciò per la sua abolizione, perchè è automatica la possibilità dell'azienda di continuare ad essere inserita nell'albo, non esistendo la patente di mestiere. Ma se anche il superfluo deve essere incluso nella legge, dovremmo modificare almeno la dizione. Cioè dovremmo dire: in caso di morte del titolare l'impresa stessa rimane iscritta nell'albo. Perchè non ha significato dire: conserva il suo carattere artigiano, frase che invece aveva un significato nel progetto Colitto.

MORO. Non ho alcuna difficoltà a modificare il testo dell'articolo 2-*ter* nel senso suggerito

dall'onorevole Sottosegretario. Mi consenta però l'onorevole Sullo di non condividere le sue considerazioni, perchè in base all'articolo 1 lettere a) e c) noi stabiliamo dei requisiti, delle caratteristiche che sono proprie del titolare della impresa artigiana e che evidentemente non si possono automaticamente trasferire, ad esempio, alla vedova del titolare dell'impresa artigiana nè ai suoi figli.

Sicchè sorge il problema della sorte che spetta all'impresa artigiana nella eventualità di morte del suo titolare. È da ricordare che una norma analoga, formulata con gli stessi criteri, si trova nella legge che disciplina le imprese artigiane in Germania. Altrettanto dobbiamo fare noi. E non può essere diversamente, poichè in base ai criteri della legislazione che veniamo elaborando, in caso di morte del titolare le imprese artigiane si verranno a trovare nella impossibilità di continuare la loro attività se il coniuge superstite o i figli non si trovino in grado di assicurare subito all'impresa le caratteristiche artigiane.

In realtà nella pratica noi vediamo, che in tali casi la direzione della impresa viene assunta da persone di fiducia del coniuge superstite o per conto dei figli per un periodo di tempo più o meno lungo. E solo dopo un certo numero di anni l'impresa artigiana trova il suo assetto attraverso la qualificazione artigiana del coniuge o dei figli del titolare, o attraverso il suo trasferimento ad altro artigiano.

Occorre pertanto garantire all'impresa colpita con la perdita del suo titolare un congruo periodo di sistemazione. Per il che accetto che si dica nel 2-*ter* che l'impresa continua ad essere iscritta nell'albo per un certo numero di anni. Ma insisto nel ricordare che l'articolo è necessario per consentire al coniuge superstite o ai figli che non hanno avuto modo, vivente il titolare, di prepararsi alla professione artigiana, di mantenere in piedi l'azienda fino a un definitivo assestamento dell'azienda stessa.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. L'articolo 2-*bis* che abbiamo approvato ha stabilito che l'inclusione negli albi è delle imprese artigiane e non degli imprenditori, il che vuol dire che l'impresa può continuare ad esistere anche quando muore l'imprenditore.

L'impresa artigiana, in altri termini, non può morire, o meglio non muore necessariamente con la morte fisica dell'imprenditore. Ed allora il problema posto dal senatore Moro non esiste come egli lo pone.

Comunque pur non opponendomi ad ogni costo alla sua inclusione, continuo a ripetere che il concetto dell'onorevole Colitto è diverso, perchè l'albo è per gli imprenditori, non per le imprese artigiane nel progetto Colitto. Quando muore il titolare dell'impresa artigiana nel nostro progetto c'è invece una successiva *ope legis*, perchè non c'è coincidenza della morte fisica dell'imprenditore con la fine dell'impresa.

PRESIDENTE, relatore. Allora il testo dell'articolo resterebbe così modificato: « In caso di morte del titolare dell'impresa artigiana, l'impresa stessa rimane iscritta nell'albo di cui all'articolo 3 per una durata di cinque anni se la gestione viene assunta direttamente dal coniuge ovvero dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni ».

Metto ai voti l'articolo 2-ter.

(È approvato).

Vi è ora l'articolo 2-quater, del seguente tenore:

Art. 2-quater.

Le imprese artigiane che provvedono esclusivamente alla vendita degli oggetti di produzione propria sono esonerate dall'obbligo di munirsi della licenza di commercio rilasciata dai Comuni a norma del regio decreto legislativo 16 dicembre 1926, n. 2174.

SULLO, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio. Anche qui c'è da fare una rettifica, perchè non esiste un decreto legislativo, ma un regio decreto-legge.

BUSSI. Su questo articolo vi è una precisazione da proporre. Mi pare evidente che per la loro natura le imprese artigiane dovrebbero provvedere alla vendita dei loro prodotti: una impresa artigiana infatti non può fare il commercio di prodotti altrui.

Propongo pertanto che, anzichè dire: « Le imprese artigiane che provvedono esclusivamente alla vendita degli oggetti di produzione propria », si dica: « Le imprese artigiane per la vendita degli oggetti di produzione propria ».

MORO. Accetto una formulazione in tal senso.

SULLO, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio. Sta bene.

PRESIDENTE, relatore. Metto in votazione l'emendamento proposto dal senatore Bussi.
(È approvato).

Il testo dell'articolo 2-quater, con l'emendamento ora approvato e con la rettifica suggerita dall'onorevole Sottosegretario di Stato, risulta pertanto così redatto:

Art. 2-quater.

Le imprese artigiane per la vendita degli oggetti di produzione propria sono esonerate dall'obbligo di munirsi della licenza di commercio rilasciata dai Comuni a norma del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174.

Lo metto in votazione.

(È approvato).

Do ora nuovamente lettura dell'articolo 2-quinquies, proposto dal Governo.

Art. 2-quinquies.

Ai fini delle limitazioni numeriche di cui all'articolo 2-bis, sono computati i soci che nelle imprese di cui all'articolo 2 partecipano personalmente al lavoro.

SULLO, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio. Desidererei dare qualche spiegazione in merito all'articolo 2-quinquies da me proposto.

In base all'articolo 2-bis è stato stabilito che le imprese sono considerate artigiane senza limitazione di dipendenti se sono dedite a certi mestieri tradizionali o artistici; non debbono in genere avere più di dieci dipendenti o di cinque negli altri casi.

Poniamo che ci sia una azienda a carattere meccanico. Siccome l'impresa può essere costituita in forma di società in nome collettivo o in accomandita semplice o cooperativa purchè la maggioranza dei soci partecipi personalmente al lavoro, può capitare che si possa eludere la norma dell'articolo 2-bis limitatrice del numero dei dipendenti. Cento dipendenti possono essere camuffati da soci e in tal modo

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)32^a SEDUTA (20 ottobre 1955)

una media industria viene gabelata per artigiano.

Non possiamo accettare quindi questo criterio, occorre cioè che gli stessi limiti numerici fissati per la impresa artigiana individuale siano stabiliti per la impresa in società. Direi che al massimo ci debba essere una maggioranza di soci non superiore a dieci.

In altri termini una impresa meccanica può tenere al massimo diciannove persone tra dipendenti e soci.

Credo che la Commissione possa consentire su questo avviso. Ritengo che con l'articolo 2-*quinquies* si possa raggiungere una giusta correzione.

MORO. Convengo sulla proposta dell'onorevole Sullo; vorrei chiedergli però di chiarirmi una cosa, perchè non afferro esattamente il senso letterale dell'articolo 2-*quinquies*. Non comprendo, in altri termini, la portata della dizione: « sono computati i soci ».

Si deve intendere che i soci entrano nel numero dei dieci? Allora significa che l'azienda costituita in forma societaria non può avere più di dieci soci.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Dice l'articolo 2 già approvato: « purchè la maggioranza dei soci abbia i requisiti indicati nell'articolo 1 e partecipi personalmente al lavoro ».

È quindi ben chiaro, secondo quanto è stato già votato, che la maggioranza dei soci deve partecipare al lavoro, ma non abbiamo posto limiti numerici. Ora i limiti non sono necessari nelle cooperative o nelle società dei sarti su misura, che esercitano un mestiere tradizionale, ma sono indispensabili in una azienda meccanica.

MORO. Sicchè noi possiamo avere — esclusi i mestieri, si capisce, dove non c'è limite di dipendenti — aziende societarie con un massimo di dieci persone che vi lavorano includendo nei dieci dipendenti anche i soci che lavorano, oltre i familiari e gli apprendisti che restano sempre esclusi dal novero dei dieci.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Possiamo tentare una interpretazione per cui i soci siano conside-

rati dipendenti ai fini del numero. In altri termini i soci e dipendenti non possono essere superiori al numero di dieci.

DE LUCA. Mi pare pericolosa la dizione dell'articolo 2-*quinquies*.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Il senatore De Luca è d'accordo, credo, che bisogna mettere un limite, ma forse ritiene che quello proposto è ancora troppo largo. Non sarei irremovibile sulla proposta, purchè si sia d'accordo che una limitazione debba essere messa.

DE LUCA. Poi vi sono i familiari da considerare.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. In merito ai familiari bisognerebbe dire: purchè sommati i familiari non si superi nella azienda, ad esempio, il numero di venti persone. Tra soci, dipendenti e familiari non si dovrebbe superare il numero di venti persone.

DE LUCA. Per non passare nella piccola industria occorre che vi sia un limite al numero di coloro che partecipano all'impresa artigiana. La Commissione ha riconosciuto questa necessità...

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Senatore De Luca, se non ci fosse l'articolo 2-*quinquies* ci sarebbe la illimitatezza! Mi dia atto che se non me ne fossi accorto io, ella non se ne era accorto!

MORO. Signor Presidente, per conservare le caratteristiche artigiane della impresa societaria ho accettato la proposta dell'onorevole Sullo. Sarei disposto a considerare la ipotesi di imprese societarie artigiane addirittura senza dipendenti, lasciando illimitato il numero dei soci; trovo però pericoloso fissare il limite di venti complessivamente tra dipendenti, soci e familiari. Meglio allora affermare il principio che nelle aziende societarie artigiane ci debba essere la partecipazione dei soci senza dipendenti. Questo arrivo benissimo a capirlo e nella realtà delle cose capita proprio questo. Con ciò riusciremo a togliere ogni pericolo che la società possa trasformarsi in una im-

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)32^a SEDUTA (20 ottobre 1955)

presa industriale. Ma non riesco a convincermi che si possa limitare la partecipazione dei familiari.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Mi pare che siamo d'accordo, che tra soci e dipendenti non si debba superare il limite fissato per le imprese individuali. L'unico problema serio è quello proposto dal senatore De Luca che dice: mi avete equiparato i soci ai dipendenti, per cui se domani un tizio entra come socio, debbo decurtare il numero dei dipendenti, e fin qui va bene. Ognuno di questi soci può portare tre familiari — prosegue il senatore De Luca — e di questa maniera arriveremo a quaranta, non a dieci lavoratori. Debbo quindi stabilire anche il numero massimo dei familiari. Il senatore De Luca proponeva: stabiliamo dieci soci e dieci familiari. Mi pare che sia giusta la sua preoccupazione.

DE LUCA. Io proporrei complessivamente venti persone: dieci tra soci e dipendenti e dieci familiari.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Il numero dei familiari non può essere superiore a dieci: questo dovremo stabilirlo con precisione.

BATTISTA. Familiari entro quale grado?

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Per familiari si devono intendere coloro che convivono nel nucleo familiare.

BRAITENBERG. Credo che si potrebbe esprimere il concetto con questa formulazione dell'articolo 2-*quinquies*: « Ai fini delle limitazioni numeriche di cui all'articolo 2-bis, sono computati anche i soci che nelle imprese di cui all'articolo 2 partecipano personalmente al lavoro, nonchè i loro familiari conviventi ».

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Ma è troppo restrittiva questa norma! Si verrebbero a limitare le possibilità dell'impresa artigiana. Diciamo piuttosto che non possono partecipare all'impresa artigiana più di dieci familiari, oltre i soci.

DE LUCA. Io non faccio la questione dei soci e dei familiari distintamente; io prendo l'impresa nel suo complesso. Potrebbero esserci tre soci ed avere quindici figlioli che siano occupati nell'attività artigiana: perchè limitare il numero dei familiari a dieci? Stabiliamo invece il numero complessivo dei partecipanti all'impresa artigiana, tra soci, familiari e dipendenti.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Senatore De Luca, conviene stabilire, ad esempio, che è ammesso un familiare per ogni socio, anzichè adottare una formula diversa. Le spiego subito perchè. Ella non ha presente che le limitazioni numeriche non sono soltanto quelle dei dieci dipendenti, ma vi sono anche quelle delle imprese che lavorano in serie. Ora dobbiamo formulare una norma che valga per tutte le imprese.

DE LUCA. La preoccupazione che anima me è questa: che non si finisca per scivolare nella piccola industria. In altri termini il criterio discrezionale che ci ha affaticato tanto non deve essere superato dai fatti. Il legislatore deve preoccuparsi che la legge sia applicata nei suoi principi informativi: dico che i soci, in ipotesi, potrebbero essere senza numero...

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Soltanto nelle imprese artigiane dedite ad attività tradizionali od artistiche: per queste sì non vi è numero!

DE LUCA. Mi scusi: se ammettiamo cinque soci con dieci figlioli arriviamo a cinquanta!

Io preferisco che non si faccia distinzione tra familiari e soci, ma che soltanto si stabilisca che non si debba superare nel complesso un certo numero.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Evidentemente non ho capito quello che il senatore De Luca ha detto, certo per colpa mia. Per capirlo meglio desidererei avere sotto occhio una proposta precisa di emendamento.

DE LUCA. Io aggiungerei le seguenti parole, alla fine dell'articolo 2-*quinquies*: « purchè i partecipanti all'impresa non superino il numero di venti ».

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Questo è un testo che non mi può soddisfare. In questa maniera ci sono due soci e diciotto familiari! Sono favorevole acchè soci e dipendenti non siano superiori al numero di dieci; i familiari, dal canto loro, nel complesso non dovrebbero essere superiori a dieci.

In altri termini la limitazione dei familiari la farei a parte. In questa maniera saremmo certi che i soci e i dipendenti rimangono sempre dieci. Con la dizione proposta dal senatore De Luca, si può giungere anche a diciannove soci e un dipendente. Questo significherebbe che certe piccole imprese si organizzeranno in forma di società e si faranno considerare artigiane. In Italia l'intelligenza è fervidissima.

PRESIDENTE, *relatore*. Sarebbe forse meglio accantonare per ora questo articolo. Vedremo se sarà opportuno affidarne l'esame approfondito alla Sottocommissione. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo pertanto all'esame dell'articolo 5-*quater*, proposto parimenti dal Governo, di cui do lettura:

Art. 5-*quater*.

Il ricorso alla Commissione regionale per l'artigianato contro la cancellazione dall'albo ha effetto sospensivo.

(È approvato).

Riprendiamo ora la discussione degli articoli, a cominciare dall'articolo 8, del quale do lettura innanzi tutto nel testo proposto dalla Sottocommissione:

Art. 8.

Presso la Camera di commercio, industria e agricoltura di ogni capoluogo di Regione è istituita una Commissione regionale per l'artigianato.

Essa:

a) decide in via definitiva sui ricorsi di cui all'articolo 5;

b) svolge sul piano regionale una adeguata azione di informazione, di documentazione e di rilevazione statistica sulle attività artigiane caratteristiche della Regione stessa;

c) svolge gli altri compiti che le sono attribuiti dalla legge.

La Commissione regionale per l'artigianato disciplina con proprie norme regolamentari il suo funzionamento.

I servizi di segreteria della Commissione regionale sono disimpegnati dalla Delegazione regionale dell'E.N.A.P.I.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite tra le Camere di commercio provinciali della circoscrizione regionale in rapporto al numero delle imprese artigiane iscritte nei rispettivi albi provinciali.

Il Governo ha proposto il testo seguente:

Art. 8.

Presso la Prefettura di ogni capoluogo di Regione è istituita una Commissione regionale per l'artigianato.

Essa:

a) decide in via definitiva sui ricorsi di cui all'articolo 5;

b) svolge sul piano regionale azione di informazione, di documentazione e di rilevazione statistica sulle attività artigiane caratteristiche della Regione stessa;

c) svolge gli altri compiti che le sono attribuiti dalla legge.

La Commissione regionale per l'artigianato disciplina con proprie norme regolamentari il suo funzionamento.

I servizi di segreteria della Commissione regionale sono disimpegnati dalla Delegazione regionale dell'E.N.A.P.I.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite tra le Camere di commercio provinciali della circoscrizione regionale in rapporto al numero delle imprese artigiane iscritte nei rispettivi albi provinciali.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Noi consideriamo questa Commissione come organo dello Stato e non come organo di enti locali. Per riaffermare questo principio, che cioè è organo dello Stato (non del Governo), abbiamo pensato che sia utile, anche per conferire maggior prestigio, porre questa Commissione presso la Prefettura, perchè la Camera di commercio è una persona giuridica diversa dallo Stato. Se si

vorrà stabilire che questa Commissione regionale debba risiedere presso la Camera di commercio, non accadrà nulla di male. Il motivo simbolico che mi ispira è di riaffermare il carattere statutale della Commissione.

DE LUCA. L'onorevole Sottosegretario non mi vorrà male se anche in questo caso non sono della sua opinione.

Ritengo che la Commissione regionale non sia organo dello Stato. Lo Stato ha il diritto e il dovere della vigilanza, ma non può sostituirsi alla libera iniziativa della periferia. C'è di più. Le Camere di commercio, per la tendenza della legislazione attuale, sono considerate come sintesi degli interessi economici della Provincia. Quindi la similarità delle Camere di commercio con gli enti autarchici locali non credo si possa mettere in discussione. La Camera di commercio è l'ente autarchico provinciale che dirige l'economia della Provincia: quindi, perchè dobbiamo fare intervenire i Prefetti che sono sempre dei sospettati? Anche la sede ha il suo valore! Anzi dirò di più, che se non ci fosse stato nessun valore nella scelta della sede, sarebbe stata inutile la proposta del Governo. Poichè noi riteniamo invece che si debba decentrare e non accentrare, io credo sia più opportuno, anche per garanzia morale generale e per quel senso di libertà che è un'acquisizione della nostra democrazia, non dare la sensazione di un centralismo, ma al contrario di un decentramento. E siccome la sede ha la sua influenza, prego l'onorevole Sottosegretario di voler accedere al nostro desiderio, che cioè la sede della Commissione regionale sia stabilita presso le Camere di commercio.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Poichè le argomentazioni del senatore De Luca sostanzialmente vengono ad infirmare dei principi molto delicati, perchè egli quasi esprime sfiducia nei confronti di organi dello Stato...

DE LUCA. Non permetto che si facciano queste interpretazioni delle mie parole!

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Chiedo che la Commis-

sione, se è in disaccordo con il pensiero del Governo, formalmente respinga la proposta da me presentata.

BARDELLINI. Mi associo alle considerazioni espresse dal senatore De Luca, e vorrei inoltre far presente al Governo che le spese per il funzionamento di questa Commissione siano a carico delle Camere di commercio.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Sono a carico di tutte le Camere di commercio della Regione, non di una sola Camera di commercio!

Poi bisogna tener presente che si deve trovare una sede. Siccome la funzione di segreteria deve pure essere affidata a qualcuno, sarebbe più opportuno fissare la segreteria presso l'E.N.A.P.I., che è un organo tipicamente artigianale. Sarebbe quindi bene scegliere un terreno neutro per riaffermare il carattere statutale della Commissione.

MORO. Io vorrei proprio aderire alla proposta dell'onorevole Sullo per quanto si riferisce alla eventuale collocazione della Commissione regionale presso l'E.N.A.P.I. Non avrei alcuna difficoltà in questo senso! Debbo però ricordare che noi stiamo discutendo degli organi che hanno per scopo di promuovere e coordinare le attività che si riferiscono ad una determinata categoria, e non mi riesce assolutamente di capire la caratteristica statutale che si vorrebbe conferire a questi enti.

E da ricordare ancora una volta che la Costituzione ha deferito alle Regioni la potestà legislativa in questa materia e finora ci siamo accordati di formulare una legge che possa non contrastare con la norma costituzionale, appunto per favorire una legislazione regionale sull'artigianato che sia conforme ai principi che vogliamo stabilire in questa legge.

Ora se noi costituiamo la Commissione regionale presso la Prefettura e nelle Regioni a statuto speciale presso i Commissariati di Governo, spingiamo ovviamente le Regioni a darsi norme contrarie a questa; ed esse lo possono fare perchè la Costituzione dà loro questa possibilità.

Per queste considerazioni e poichè mi sembra che l'onorevole Sottosegretario non ne

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)32^a SEDUTA (20 ottobre 1955)

faccia una questione sostanziale, vorrei raccomandare l'accettazione del testo proposto dalla Sottocommissione. Se invece si volesse togliere la Commissione dalla sede della Camera di commercio regionale in considerazione del fatto che presso la Camera di commercio del capoluogo di regione siede la Commissione provinciale dell'artigianato e per metterla in sede diversa, in linea di principio potremmo metterla presso l'E.N.A.P.I. Ma allora è da osservare che l'E.N.A.P.I. così come è organizzato attualmente non presenta alcuna possibilità di adempiere a questa funzione, e neppure di sostenere le spese per le segreterie delle Commissioni regionali. Noi pertanto correremmo il pericolo di non vedere funzionare le Commissioni regionali.

Per tutti questi motivi sono favorevole affinché la Commissione regionale per l'artigianato sia istituita presso la Camera di commercio del capoluogo di Regione.

PRESIDENTE, relatore. Debbo pertanto mettere ai voti, innanzi tutto, l'emendamento proposto dal Governo al primo comma dell'articolo 8 del testo della Sottocommissione. Esso tende a sostituire le parole: « Presso le Camere di commercio, industria ed agricoltura » con le parole: « Presso la Prefettura ».

(Non è approvato).

BATTISTA. Vorrei domandare al Sottosegretario di Stato quali siano gli intendimenti del Governo a proposito dell'E.N.A.P.I., perchè francamente non ne sono a conoscenza, benchè in questo disegno di legge senta ogni tanto ricordare l'E.N.A.P.I.

Ora per quello che consta a me — ma può darsi che le mie informazioni non siano esatte — l'E.N.A.P.I. ha uno stanziamento per il suo funzionamento, se ben ricordo, di circa 60 milioni. Oggi tale ente rappresenta ben poco nella vita artigianale italiana, anche e soprattutto per il modesto stanziamento che non gli consente di svolgere alcuna particolare funzione.

Anche in altri articoli del disegno di legge, quelli relativi alle Commissioni comunali e provinciali, abbiamo assegnato dei rappresentanti all'E.N.A.P.I.; adesso diciamo che la se-

greteria della Commissione regionale è presso l'E.N.A.P.I., che dovrebbe provvedervi con i suoi funzionari.

Pertanto, sarei lieto se il rappresentante del Governo ci volesse dire che cosa si vuol fare per l'E.N.A.P.I. e se il Tesoro è d'accordo per potenziare questo ente che può sviluppare una notevole attività a favore dell'artigianato, ma al quale, se si vogliono dare queste notevoli attribuzioni, occorrono somme ben superiori a 60 milioni.

DE LUCA. Io ho un po' la fobia delle sigle perchè spesso non ci capisco niente: così mi è capitato per l'E.N.A.P.I.

Noi cerchiamo il criterio discretivo tra artigianato e piccola industria e poi affidiamo delle funzioni non indifferenti a un ente che rappresenta la piccola industria e dovrebbe rappresentare anche l'artigianato. Questa mi sembra una incongruenza! Di questo mi accorgo solo in questo momento e recito il *mea culpa*, perchè mi pare che ci sia proprio una antitesi concettuale. Cerchiamo comunque di ricordarcene nel seguito della discussione e di non attribuire all'E.N.A.P.I. altri compiti, perchè esso potrebbe rappresentare proprio il cavallo di Troia nel settore di applicazione di questa legge.

SULLO, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio. Mi dispiace di dover rilevare che probabilmente altra volta, quando si è parlato dell'E.N.A.P.I., non ho saputo trovare la formula idonea per spiegare il pensiero del Governo.

Non abbiamo scelto delle formule di potenziamento di questo ente per puro caso, ma consapevolmente. Riteniamo che ci debba essere un ente che sul piano nazionale, con ramificazioni regionali, che dovrebbero giungere possibilmente in ogni Provincia e in ogni Comune, rappresenti il canale attraverso cui si possa agire a favore dell'artigianato.

Domani alla competente Commissione della Camera dei deputati vi sarà la discussione su un disegno di legge in base al quale vengono stanziati 50 milioni nel bilancio del Ministero dell'industria e commercio, in aggiunta allo stanziamento normale stabilito per l'E.N.A.P.I. Questi 50 milioni, come avrò il piacere di dirvi

quando il disegno di legge dalla Camera passerà al Senato, serviranno anche per creare in ogni regione le delegazioni regionali dell'E.N.A.P.I. Oggi vi sono, in ogni regione, o delegazioni regionali o rappresentanze regionali. Le rappresentanze sono organizzate in una forma più rudimentale rispetto alle delegazioni.

Con il potenziamento finanziario di cui al disegno di legge in esame presso la Commissione dell'industria e commercio della Camera, noi realizzeremo il decentramento regionale dell'E.N.A.P.I. con adeguati uffici che potranno assolvere in pieno le funzioni di cui all'articolo 8 del disegno di legge in discussione.

Non posso nascondervi che lo stanziamento che sarà proposto non risolverà tutti i problemi dell'E.N.A.P.I., ma è evidente che è necessario un organo, attraverso cui l'amministrazione dello Stato possa assistere gli artigiani per il credito, per le questioni sociali, per la scelta dei mercati. Lo statuto dell'E.N.A.P.I. è vecchio e deve essere modificato. I quadri debbono essere resi più idonei alle funzioni.

Sarò lieto se la Commissione vorrà aiutare il Ministero in questo sforzo di riorganizzazione.

Il potenziamento dell'E.N.A.P.I. fu chiesto in un ordine del giorno approvato dal Senato in Assemblea su proposta del senatore Moro.

Vorrete quindi risparmiare le accuse al Governo di fare delle cose di sua iniziativa: se potenziamo l'E.N.A.P.I. è proprio per un voto espresso dal Senato.

MORO. Posso senz'altro confermare le parole dell'onorevole Sottosegretario. Il Senato della Repubblica il 23 luglio 1954, con un mio ordine del giorno votato all'unanimità, indicava questo orientamento al Governo, vale a dire la necessità urgente di riordinare l'E.N.A.P.I. e farlo diventare uno strumento valido per l'assistenza all'artigianato. Ma queste sono mete da raggiungere: la realtà di oggi è quella descritta dal senatore Battista!

Ora è chiaro che noi non possiamo pensare all'E.N.A.P.I. di domani; dobbiamo necessariamente riferirci all'E.N.A.P.I. di oggi. Per cui la mia convinzione è questa, che non possiamo affidarci senz'altro all'E.N.A.P.I., come è organizzato, convinti che occorreranno invece

parecchi mesi, forse anni, perchè l'E.N.A.P.I. sia potenziato e trasformato e reso efficiente nelle singole regioni. Per esempio nella mia regione l'E.N.A.P.I. si vale dell'Istituto veneto del lavoro che ne ha assunto la delegazione, ci sono delle rappresentanze abbastanza efficaci a Palermo e a Milano, ma nelle altre regioni l'E.N.A.P.I. ha delle rappresentanze che effettivamente non sono in grado neppure di svolgere i compiti che gli affida lo statuto. Quindi non potendo contare oggi sulla attrezzatura dell'E.N.A.P.I., dobbiamo ripiegare su soluzioni più aderenti alla realtà delle cose.

Pertanto, nel votare l'articolo 8, si potrebbe tener conto del testo presentato originariamente, e cioè dire che i servizi di segreteria della Commissione regionale sono disimpegnati dalla Camera di commercio che ha sede nel capoluogo di regione. Questo non per contrastare in linea di principio alla proposta del Governo, poichè sarei lietissimo di accettarla e di far disimpegnare i servizi di segreteria dall'E.N.A.P.I., ma per il fatto che allo stato delle cose ciò sembra impossibile e il senso di responsabilità che ognuno di noi deve avere non può lasciarci fuorviare dalle considerazioni concrete. D'altra parte se la Commissione regionale l'istituiamo presso la Camera di commercio del capoluogo di regione e se stabiliamo il principio che le spese di funzionamento debbono essere ripartite tra le Camere di commercio, mi sembra che non si possano introdurre elementi estranei alle Camere di commercio per affidare a questi il servizio di segreteria. Questo sarebbe un fatto negativo.

Ritengo pertanto che sia più organico affidare anche i servizi di segreteria alla Camera di commercio presso la quale ha sede la Commissione regionale.

ROVEDA. Io credo che la proposta del senatore Moro sia da preferirsi, se vogliamo che sia applicata la legge. Io non ho particolari simpatie nè per l'E.N.A.P.I. nè per le Camere di commercio, il cui funzionamento non è sempre democratico, però allo stato attuale se vogliamo dare attuazione a questa legge non possiamo affidare il servizio di segreteria ad un ente di cui purtroppo conosciamo bene la situazione, che in molti centri non ha sede, che non dispone di funzionari qualificati. Insistere

nella richiesta di affidare la segreteria all'E.N.A.P.I. equivarrebbe a chiedere il rinvio dell'attuazione di questa legge fino a che non si sia provveduto al potenziamento dello E.N.A.P.I. Le leggi debbono avere una certa organicità: o poggiamo sulle prefetture ed allora il servizio di segreteria dev'essere affidato ai funzionari delle prefetture, o poggiamo sulle Camere di commercio e dobbiamo valerci dei servizi di queste ultime. Visto che abbiamo preso per base le Camere di commercio, continuiamo allo stesso modo.

SULLO, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio. Sono veramente addolorato perchè mi pare di trovarmi di fronte a delle posizioni preconcrete. Affermo il desiderio del Governo di potenziare l'E.N.A.P.I., tanto che è già stato presentato alla Camera un disegno di legge per un finanziamento supplementare. Assumo che desideriamo fare dell'E.N.A.P.I. un ente serio e che, per quanto riguarda le delegazioni regionali, esse saranno finanziate attraverso il provvedimento di cui ho parlato.

Se si fa questione di ramificazione nelle provincie, si può avere ragione, ma l'articolo 8 di cui parliamo riguarda le regioni e per le regioni vi è l'impegno di Governo di finanziare l'E.N.A.P.I. Voi potete temere che questo impegno non sia mantenuto, ma, per coerenza con la funzione che ho di rappresentare il Governo, lasciate che io sia di contrario avviso.

Fate quel che desiderate; sono amareggiato di questo strano modo di procedere per il quale si chiede in Assemblea il potenziamento dell'E.N.A.P.I. e in Commissione non ci si vuole avvalere della sua opera.

PRESIDENTE, relatore. Il senatore De Luca ha proposto il seguente emendamento al quarto comma: sostituire le parole: « Delegazione regionale dell'E.N.A.P.I. » con le altre: « Camera di commercio del capoluogo della Regione ».

BATTISTA. Non ho che da riconfermare quanto detto poc'anzi. Vorrei pregare l'onorevole Sottosegretario di non ritenere che i membri di questa Commissione pensino che lo E.N.A.P.I. sia affatto inefficiente e che non

debba essere potenziato. Se sulla questione dell'E.N.A.P.I. dovessimo procedere ad una votazione, non potremmo far altro che riconfermare l'ordine del giorno che già il Senato approvò. Infatti siamo tutti d'accordo che l'E.N.A.P.I. può avere funzioni importanti e notevoli per l'assistenza all'artigianato. Però allo stato attuale delle cose, e non per cattiva volontà del Ministero dell'industria o dell'E.N.A.P.I., la situazione di bilancio di questo ente non è tale da farci ritenere che esso possa assolvere a certe funzioni.

L'onorevole Sottosegretario di Stato dice che noi non crediamo alla parola del Governo che ha presentato un disegno di legge per il finanziamento dell'E.N.A.P.I. Noi crediamo ad occhi chiusi all'impegno del Governo. Ma egli ci ha detto che lo stanziamento proposto è di cinquanta milioni. Ora se questi cinquanta milioni andassero esclusivamente alle delegazioni regionali si avrà uno stanziamento di circa tre milioni per ogni regione. Con questa cifra si potrebbero pagare forse un paio di impiegati ma non so se ci scapperebbe il fitto dei locali.

Il Governo ha fatto uno sforzo che riconosco ed apprezzo, ma questi cinquanta milioni anzichè servire per il funzionamento di queste Commissioni siano dati alle delegazioni regionali per quei compiti istituzionali che l'E.N.A.P.I. dovrà affrontare.

D'altra parte non vedo perchè l'onorevole Sottosegretario dovrebbe trovare che questa nostra posizione suoni sfiducia verso il Governo o verso l'E.N.A.P.I. Tale ente potrà partecipare con i suoi rappresentanti a queste Commissioni regionali, come è rappresentato in quelle provinciali.

Concludendo, poichè noi abbiamo già deliberato che queste Commissioni abbiano la sede presso le Camere di commercio, è opportuno che i servizi di segreteria siano affidati alle stesse Camere di commercio, anche per ragioni — direi — di carattere topografico, perchè in qualche caso è possibile che l'E.N.A.P.I. abbia la sede lontana dalle Camere di commercio.

BARDELLINI. L'E.N.A.P.I. ha funzioni di assistenza e tutela sia per l'artigianato che per la piccola industria. Qui invece noi stiamo occupandoci esclusivamente dell'artigianato e i

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)32^a SEDUTA (20 ottobre 1955)

provvedimenti che prendiamo in suo favore non sempre potranno coincidere con le necessità della piccola industria. Quindi è bene che la funzione di segreteria sia affidata non all'E.N.A.P.I. ma alle Camere di commercio.

PRESIDENTE, *relatore*. Passiamo ora alla votazione dell'articolo. L'onorevole Sottosegretario propone un emendamento tendente a sopprimere nella lettera b) la parola « adeguata ».

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento del senatore De Luca al quarto comma di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. In ordine all'ultimo comma, vorrei sapere chi determina quali sono le spese di funzionamento.

DE LUCA. Sarà materia di regolamento.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Preferirei che si stabilisse che queste spese di funzionamento vengano determinate con decreto del Ministro per l'industria e il commercio oppure che esse verranno fissate con le norme di attuazione.

PRESIDENTE, *relatore*. Questo risulterà dal verbale delle nostre discussioni.

Metto ai voti l'articolo 8 con gli emendamenti ora approvati.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9.

La Sottocommissione propone il seguente testo:

Art. 9.

La Commissione regionale per l'artigianato è costituita con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio.

Essa è composta:

a) dai presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato esistenti nella circoscrizione;

b) dal direttore dell'Ufficio provinciale industria e commercio del capoluogo della Regione;

c) da un rappresentante dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (E.N.A.P.I.);

d) da tre esperti in materie concernenti l'artigianato e da due esperti in materia giuridica scelti per cooptazione dagli altri membri della Commissione.

Il Presidente ed il Vice-Presidente sono eletti dai componenti di cui alle lettere a), c) e d) nel proprio seno.

I componenti di cui alla lettera d) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il componente di cui alla lettera b) ha voto consultivo e può designare in sua rappresentanza un delegato permanente.

Il Governo ha presentato a sua volta il testo seguente:

Art. 9.

La Commissione regionale per l'artigianato è costituita con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio.

Essa è composta:

a) dai presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato esistenti nella circoscrizione;

b) dal direttore dell'Ufficio provinciale industria e commercio del capoluogo della Regione;

c) da un rappresentante dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (E.N.A.P.I.);

d) da tre esperti in materie concernenti l'artigianato e da due esperti in materia giuridica scelti per cooptazione dagli altri membri della Commissione.

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dai componenti la Commissione nel proprio seno.

I senatori Gervasi e Bardellini propongono di aggiungere al secondo comma la seguente lettera e): « da due rappresentanti di cooperative artigiane scelti su terne proposte dalle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuto ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, con la legge 2 aprile 1951, n. 302 ».

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)32^a SEDUTA (20 ottobre 1955)

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Io faccio rilevare che le Commissioni regionali hanno compiti di particolare importanza. Ora non vorrei che il numero dei componenti fosse troppo elevato e che quindi le Commissioni stesse trovassero difficoltà a riunirsi.

Abbiamo limitato la composizione al minimo. Non abbiamo incluso neppure i rappresentanti dei lavoratori. Allora come possiamo includere i rappresentanti delle cooperative che, d'altra parte, rappresenterebbero solo una categoria? Questa omissione è dovuta al desiderio di rendere la Commissione più ristretta e più funzionante.

GERVASI. A me sembra che le cooperative siano interessate all'applicazione di questa legge, perchè nella legge stessa è concessa la facoltà agli artigiani di unirsi in cooperative. Non vedo quindi perchè si debba negare a queste associazioni riconosciute dalla legge il diritto di essere rappresentate nelle Commissioni regionali.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Noi abbiamo votato l'articolo 3, che è fondamentale perchè istituisce non l'albo degli artigiani, ma delle imprese artigiane.

Questo significa che nell'albo saranno iscritte anche le cooperative, le società in accomandita semplice e in nome collettivo. Se siamo partiti da questo concetto di un albo degli imprenditori individuali e delle imprese collettive, nulla vieta che rappresentanti delle cooperative siano eletti tra i nove della Commissione provinciale. Se stabilissimo che le cooperative hanno una rappresentanza a sè, ci sarebbero due tipi di elezione, uno per le imprese individuali e di società, uno per le cooperative, e ci sarebbe una doppia rappresentanza per le cooperative.

BATTISTA. Io sono del parere dell'onorevole Sottosegretario. Praticamente in queste Commissioni regionali ci saranno tutti i presidenti delle Commissioni provinciali, che vengono elette da tutti coloro che hanno diritto al voto, cioè imprenditori artigiani individuali, società di artigiani, cooperative di artigiani.

Quindi le cooperative hanno già la loro rappresentanza attraverso i presidenti delle Commissioni provinciali.

D'altra parte se volessimo allargare le Commissioni regionali, dovremmo aggiungere una rappresentanza delle cooperative, una delle imprese individuali, una delle società. Allora snatureremmo queste Commissioni.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti l'emendamento proposto dai senatori Gervasi e Bardellini.

(Non è approvato).

MORO. In ordine al testo proposto dal Governo, io non vorrei dire delle cose che potessero sembrare dirette contro i funzionari, ma debbo fare una osservazione. In alcune regioni dove ci sono solo due provincie avremmo una Commissione regionale costituita da due presidenti delle Commissioni provinciali e da due funzionari, cioè dal direttore e da un rappresentante dell'Ente nazionale dell'artigianato.

Quindi la rappresentanza elettiva dell'artigianato verrebbe neutralizzata dalla rappresentanza dei funzionari.

Siccome siamo partiti dal concetto che la Commissione regionale deve essere costituita dai rappresentanti eletti, sia pure in secondo grado, dagli artigiani, noi non possiamo mettere in talune regioni questi rappresentanti in condizioni di parità di voto con i funzionari. Questa è stata la preoccupazione per cui in sede di Sottocommissione ci siamo convinti della opportunità di fare intervenire il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e commercio del capoluogo della Regione, con voto consultivo. Ma se questa che non è, nè vuole essere, può sembrare una diminuzione, eliminiamo la partecipazione dei funzionari.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Io ero favorevole alla posizione di uguaglianza del funzionario per un dovere elementare di rispetto verso l'opera di tanti servitori dello Stato, ma, se si vuole, torniamo al testo precedente.

PRESIDENTE, *relatore*. Allora metterò in votazione l'articolo 9 nel testo della Sottocommissione.

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)32^a SEDUTA (20 ottobre 1955)

Riterrei peraltro che esso potrebbe venire formulato più correttamente come segue:

Art. 9.

La Commissione regionale per l'artigianato è costituita con decreto del Ministro per l'industria e il commercio.

Essa è composta:

a) dai presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato esistenti nella circoscrizione;

b) da un rappresentante dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (E.N.A.P.I.);

c) da tre esperti in materia concernenti l'artigianato e da due esperti in materia giuridica, scelti per cooptazione dagli altri membri della Commissione.

I componenti di cui sopra eleggono nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente della Commissione.

I componenti di cui alla lettera c) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Fa parte inoltre della Commissione, a titolo consultivo, il Direttore dell'ufficio provinciale dell'industria e del commercio del capoluogo della Regione, il quale può designare in sua rappresentanza un delegato permanente.

Se non si fanno obiezioni, metto ai voti l'articolo nel testo di cui ho dato lettura.

(E approvato).

Do ora lettura dell'articolo 9-bis proposto dal Governo:

Art. 9-bis.

Le Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato sono sottoposte alla vigilanza e al controllo del Ministro per l'industria e il commercio.

Le Commissioni comunali per le attività artigiane sono sottoposte alla vigilanza ed al controllo dei Prefetti.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Questo articolo è necessario perchè se non si stabilisce da parte di quale Ministero avviene il controllo, rischiamo di avere un controllo da parte di tutti, o di nessuno.

DE LUCA. Non so se la formulazione di questo articolo possa considerarsi esatissima. Quella parola « controllo » suona non troppo ortodossa nei riguardi dell'indipendenza di queste Commissioni. La parola « vigilanza » implica di per sè anche il controllo.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Lei deve ammettere che, ad un certo momento, vi possa essere una Commissione provinciale che esca fuori dai limiti della retta amministrazione. Bisogna che qualcuno intervenga!

DE LUCA. Preferirei parlare di tutela; comunque dire « vigilanza » è sufficiente.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Deliberate pure quello che volete.

DE LUCA. Avrò torto, comunque la penso in una maniera diversa dalla sua.

PRESIDENTE, *relatore*. Io ritengo che basti parlare di « vigilanza ».

GERVASI. Sono assolutamente contrario al secondo comma dell'articolo 9-bis. Infatti è ovvio che la vigilanza e la tutela siano esercitate dal Ministero. Ma perchè si dovrebbe stabilire che le Commissioni comunali sono sottoposte alla vigilanza e al controllo dei Prefetti? Non c'è alcun legame tra le Commissioni comunali e le Prefetture!

D'altro canto, poichè le Commissioni comunali debbono soltanto esprimere dei pareri, esse dovrebbero essere controllate per dei semplici pareri.

Tutto questo mi sembra veramente eccessivo.

BATTISTA. Dopo l'intervento del collega Gervasi debbo precisare il mio pensiero.

Sono perfettamente d'accordo che la parola « controllo » è esteticamente antipatica e quindi concordo col collega De Luca nel volerla sostituire. Tanto più che in questo momento mi viene alla memoria che in molti provvedimenti si parla di vigilanza di determinati enti, ma la parola « controllo » non mi sembra che venga usata.

In realtà qualunque ente è soggetto a una vigilanza: questa è prassi normale, senatore Gervasi. Facciamo conto che una Commissione comunale a un certo momento non si raduni più e lasci giacere le pratiche per mesi. Inoltre qualche membro di una Commissione, ad un certo momento, può cessare di farne parte, e sono tante le ragioni che possono determinare questo. La vigilanza su di un organo, affinché si raduni regolarmente e applichi con solerzia le disposizioni della legge, è evidentemente necessaria.

Questa vigilanza si deve prevedere sempre, per tutte le istituzioni le quali esercitano delle funzioni che lo Stato delega loro in certo senso; perchè gli albi degli artigiani, teoricamente, potrebbe farli anche lo Stato attraverso i suoi uffici, ma essendo noi in regime democratico si è preferito affidare il compito agli stessi artigiani che hanno una rappresentanza notevole in queste Commissioni; evidentemente occorre però che vi sia un organo che vigili, affinché venga rispettata la legge e le Commissioni funzionino con la regolarità necessaria.

Quindi d'accordo nel togliere la parola non simpatica di « controllo », ma la « vigilanza » ritengo sia opportuno mantenerla.

MOLINELLI. Siamo d'accordo sulla vigilanza e contrari al controllo.

Ma quello che ci chiediamo soprattutto è se questo articolo non sia per l'appunto superfluo, in considerazione del fatto che la funzione di vigilanza su tutti gli enti periferici da parte del Prefetto esiste già.

DE LUCA. Questa è una legge di carattere eccezionale e bisogna fare menzione espressa della vigilanza.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Mi pare che siate tutti d'accordo su un fatto, che cioè queste Commissioni debbano lavorare senza abusi e senza irregolarità. Ci deve pertanto essere un organo che non solo vigili, ma al momento opportuno intervenga anche con la nomina di un commissario qualora le cose non andassero bene.

Le Commissioni comunali hanno infatti dei poteri che potrebbero ad un certo momento

impedire il funzionamento di tutti gli altri organismi. Avete stabilito voi stessi che deve essere espresso un parere, che deve essere sentita la Commissione comunale per la registrazione delle imprese nell'albo provinciale: se la Commissione ad un certo momento non risponde, che cosa si fa? Si sta ad attendere? Allora il cittadino non ha più quei diritti che gli competono. D'altro canto la Commissione provinciale, dopo sessanta giorni, col suo silenzio, consentirebbe la iscrizione all'albo.

Mi sembra che sostanzialmente siamo d'accordo, solo che a voi non piace la parola « controllo », ma questo termine implica la facoltà di sostituzione in determinati casi, sostituzione che in un Governo democratico viene attuata in casi eccezionali.

L'articolo in realtà potrebbe essere anche superfluo, voi dite. È chiaro che lo Stato (e il Governo) ha però il potere di vigilanza: se voi non lo dite qui, può darsi che la sostanza dell'articolo sia inserita nelle norme di attuazione. Le norme di attuazione potranno indicare gli organi specifici che debbono attuare il potere di vigilanza: se il Ministero, se i Prefetti o altri.

Se invece del Ministero dell'industria e del commercio deve essere un altro Ministero, su questo decidete come volete. Voglio solo dirvi che questa norma serve a determinare quali sono gli organi dello Stato che hanno i poteri di vigilanza e la facoltà, che può anche non essere implicita, cioè di sostituzione.

Mi pare che l'articolo sia utile; se è superfluo potete dar mandato al Governo affinché tale questione sia trattata nelle norme di attuazione.

DE LUCA. Vi è, onorevoli colleghi, una ragione giuridica assorbente per cui è necessario, specialmente trattandosi di una legge che ha una portata sociale non indifferente, stabilire chi eserciti la vigilanza su queste Commissioni, che l'onorevole rappresentante del Governo, nonostante l'opinione contraria della Commissione e il voto emesso in precedenza, seguita a considerare organi dello Stato. In realtà, mi si permetta ancora una volta di farlo osservare, si tratta di organi dell'artigianato. Ora lo Stato, avendo un potere di vigilanza generale su tutte le attività della

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)32^a SEDUTA (20 ottobre 1955)

Nazione, ha diritto di intervenire. E come? Deve essere detto nella legge, perchè si tratta di vincolare la libertà di funzione delle Commissioni e non si potrebbe invocare all'uopo alcuna norma analoga. Siccome si tratta di vincolare delle libertà e poichè noi ci troviamo di fronte ad una legge di carattere eccezionale, occorre dire come e da chi la libertà deve essere vigilata.

Per questo insisto affinchè sia accolto questo articolo. Per quel che riguarda il controllo, è naturale che quando un ente è sottoposto alla vigilanza di un organo statale, questo ha tutti i suoi poteri perchè quella vigilanza si attui in concreto.

Ragione per cui mi permetto di insistere affinchè sia mantenuta la parola « vigilanza » e sia abbandonata la parola « controllo » con questa interpretazione, che cioè si intende che per « vigilanza » noi abbiamo voluto significare il potere generale dello Stato di controllo sugli enti perchè funzionino e attingano gli scopi che la legge si prefigge.

PRESIDENTE, *relatore*. Il senatore De Luca ha proposto un emendamento, tendente a sopprimere nel primo e nel secondo comma dell'articolo 9-bis le parole « e al controllo ».

Lo metto in votazione.

(*E approvato*).

Metto in votazione l'articolo 9-bis quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo 10. Do lettura del testo proposto dalla Sottocommissione:

Art. 10.

Presso il Ministero dell'industria e del commercio è istituita con decreto del Ministro la Commissione nazionale per l'artigianato.

Essa deve:

a) promuovere periodiche indagini sulle attività, le caratteristiche e le condizioni dell'artigianato italiano, nonchè il censimento delle imprese artigiane;

b) svolgere azione di coordinamento e di propulsione, sul piano nazionale, di tutte le attività concernenti l'artigianato italiano;

c) promuovere lo studio dei mercati nazionali ed esteri ai fini dell'assorbimento dei prodotti artigiani con particolare riguardo a quelli artistici, dando periodiche informazioni alle Commissioni provinciali e regionali;

d) stabilire criteri di selezione e di orientamento per la migliore attuazione di iniziative concernenti fiere ed esposizioni di prodotti artigiani sia all'interno che all'estero e la costituzione di centri di raccolta, di mostre permanenti e di musei dell'artigianato nonchè di centri di studio e di ricerca sui metodi e sui processi produttivi artigianali;

e) promuovere ogni utile iniziativa per lo sviluppo dell'istruzione professionale artigiana in armonia con il progresso della tecnica e delle applicazioni scientifiche;

f) formulare pareri sui provvedimenti relativi alla costituzione, trasformazione e soppressione di enti che si propongono l'assistenza economica, tecnica ed artistica alle imprese artigiane e di enti per la organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni a carattere internazionale, nazionale, regionale o interprovinciale per i prodotti dell'artigianato;

g) svolgere gli altri compiti che le sono attribuiti dalla legge.

Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione può costituire nel proprio seno uno o più Comitati di studio.

La Commissione inoltre formula proposte ed esprime pareri sui problemi attinenti all'artigianato sui quali il Ministro per l'industria e il commercio ritenga di sentirla.

La Commissione nazionale per l'artigianato disciplina il suo funzionamento con proprie norme regolamentari.

I pareri di cui alle lettere a), d) e f) sono obbligatori.

Ed ecco il testo proposto dal Governo:

Art. 10.

Presso il Ministero dell'industria e del commercio è istituito il Consiglio superiore dell'artigianato.

Esso ha il compito di:

a) promuovere periodiche indagini sulle attività, le caratteristiche e le condizioni dell'artigianato italiano nonchè il censimento delle imprese artigiane;

b) svolgere azioni di coordinamento e di propulsione, sul piano nazionale, di tutte le attività concernenti l'artigianato italiano;

c) promuovere lo studio dei mercati nazionali ed esteri ai fini dell'assorbimento dei prodotti artigiani con particolare riguardo a quelli artistici, dando periodiche informazioni alle Commissioni provinciali e regionali;

d) promuovere ogni utile iniziativa per lo sviluppo dell'istruzione professionale artigiana in armonia con il progresso della tecnica e delle applicazioni scientifiche;

e) formulare pareri sui criteri di selezione e di orientamento per la migliore attuazione di iniziative concernenti fiere ed esposizioni di prodotti artigiani sia all'interno che all'estero e la costituzione di centri di raccolta, di mostre permanenti e di musei dell'artigianato nonché di centri di studio e di ricerca sui metodi e sui processi produttivi artigianali;

f) formulare pareri sui provvedimenti relativi alla costituzione, trasformazione e soppressione di enti che si propongono l'assistenza economica, tecnica ed artistica alle imprese artigiane e di enti per la organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni a carattere internazionale, nazionale, regionale o interprovinciale per i prodotti dell'artigianato;

g) formulare proposte ed esprimere pareri sui problemi attinenti all'artigianato, sui quali il Ministro per l'industria e il commercio ritenga di sentirlo;

h) svolgere gli altri compiti che gli sono attribuiti dalla legge.

I pareri di cui alle lettere e) ed f) sono obbligatori.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con le norme di attuazione di cui all'articolo potranno essere istituite in seno al Consiglio superiore dell'artigianato singole Sezioni con competenza limitata a particolari materie comprese nelle attribuzioni del Consiglio stesso.

Il Consiglio disciplina il suo funzionamento con proprie norme regolamentari.

SULLO, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio. La Commissione nazionale per l'artigianato in realtà non ha compiti amministrativi come le Commissioni re-

gionali, ma solo compiti di altissima consulenza, che sono caratteristica dei Consigli superiori, donde la proposta del Governo di sostituire questa Commissione con un Consiglio superiore dell'artigianato, che costituisce una vecchia aspirazione dell'artigianato italiano. È infatti aspirazione dell'artigianato italiano di avere non una Commissione che rappresenti, rispetto agli altri organi consultivi del Governo, una specie di rango inferiore, ma un Consiglio superiore che rappresenti opportunamente le sue esigenze.

Non possiamo dimenticare inoltre che presso lo stesso Ministero dell'industria e del commercio esistono il Consiglio superiore del commercio e il Consiglio superiore delle miniere. Pertanto, secondo la proposta del Governo, non solo si intende individuare in maniera precisa i compiti di quella che era stata chiamata Commissione nazionale per l'artigianato, ma si desidera altresì costituire uno strumento che meglio risponda alle esigenze dell'artigianato.

La composizione del Consiglio superiore è rimasta quasi la stessa della proposta Commissione nazionale.

MORO. Se si tratta di dare un maggiore prestigio alla Commissione sono d'accordo con la proposta del Governo di parlare di Consiglio superiore dell'artigianato. Ho però la preoccupazione che questo Consiglio superiore finisca per essere un organo più burocratico di quanto non potrebbe essere la Commissione nazionale. Per esempio, il Presidente non è più elettivo. Ora se questa è una condizione necessaria per costituire il Consiglio superiore dichiaro senz'altro che preferisco la Commissione nazionale, in quanto resta lo strumento espressivo delle esigenze, delle richieste e delle raccomandazioni delle categorie artigiane le quali possono, come era stato già stabilito in sede di Sottocommissione, concorrere ad esprimere una presidenza che deve godere di autonomia di fronte al Ministro dell'industria e del commercio.

Dico questo perchè ho l'impressione che un Presidente nominato con decreto del Ministro dell'industria e del commercio non possa non vincolare il Consiglio superiore a direttive estranee alla volontà del Consesso coinvol-

9^a COMMISSIONE (Ind., comm., int. ed est., tur.)32^a SEDUTA (20 ottobre 1955)

gendo, d'altra parte, una responsabilità ministeriale in tutte le decisioni del Consiglio superiore. È preferibile invece che il suo Presidente possa assumere nei confronti del Ministero posizioni di libera espressione delle esigenze della categoria artigiana.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Mi permetto di far osservare al senatore Moro che noi abbiamo creduto, proponendo un Consiglio superiore dell'artigianato, di valorizzare assai di più il mondo artigiano di quanto avverrebbe con una Commissione nazionale.

Mi permetto di aggiungere che i Presidenti dei Consigli superiori sono nominati dal Ministro. Mi pare che la nomina di una personalità altamente qualificata nel mondo dell'artigianato scelta dal Ministro non rappresenti un elemento negativo.

Questo avviene per tutti gli altri Consigli superiori, che vanno benissimo. Così anche per il Consiglio superiore della pubblica istruzione, del quale lo stesso Ministro è Presidente.

Il Consiglio superiore dell'artigianato, come l'abbiamo configurato, avrebbe un presidente nominato dal Ministro, mentre il vice presidente sarebbe eletto, e quindi la elettività del vice presidente è motivo di tranquillità. Se peraltro il senatore Moro ritiene di essere di contrario avviso, ciò riguarda la Commissione. Noi ci rimettiamo alla sua volontà.

DE LUCA. Io sono, signor Presidente, per il Consiglio superiore: per quelle ragioni di prestigio che sono state esposte e perchè, trattandosi di organo altamente qualificato con funzioni di coordinamento assai importanti, ritengo utile (e dicendo questo non sono in contraddizione con me stesso) che l'influenza dello Stato si eserciti più rigorosamente qui che alla periferia. Noi non abbiamo, infatti, creato degli organi statali periferici, ma abbiamo bisogno di un organo statale centrale che controlli e unifichi le tendenze talvolta disarmoniche della periferia.

Affinchè questo si possa ottenere, credo che il Consiglio superiore convenga meglio di una Commissione nazionale.

Se voi, colleghi della sinistra, che in questo momento non controllate lo Stato, vorrete farne una questione politica, fate pure; ma noi dob-

biamo, mentre discutiamo delle leggi, spogliarci delle nostre qualificazioni di parte se intendiamo fare qualche cosa di buono.

Io non ho nessuna paura dello Stato; finchè esso agisce quale coordinatore di tutti gli interessi della Nazione, dobbiamo rispettarlo come sudditi fedeli.

GERVASI. Desidererei osservare che abbiamo ricevuto solo ieri sera il testo degli emendamenti; e gli articoli che ora dovremmo esaminare hanno una notevole importanza. Ho sentito che il proponente del disegno di legge non è favorevole ad istituire presso il Ministero dell'industria e del commercio un Consiglio superiore dell'artigianato: per conto mio sono perplesso se accedere a quanto ha detto il senatore Moro o a quanto ha detto il senatore De Luca.

Allora, affinchè si possa procedere con maggiore speditezza, faccio proposta di rinvio della discussione su questo articolo, sul quale riterrei opportuno un esame preliminare della Sottocommissione.

MOLINELLI. Mi associo alla proposta del collega Gervasi.

Noi rischiamo di sciupare, arrivando in alto, l'armonia dell'organismo che stiamo creando. Questo mi pare almeno come impressione estetica, se non dal punto di vista giuridico.

Per riconoscimento stesso del senatore De Luca, l'organismo che andiamo formando non è governativo, è una organizzazione dell'artigianato che al suo vertice deve mantenere la semplice e chiara formazione che riceve dalla base, e deve avere un aspetto armonico nel suo insieme.

Mi parrebbe, quindi, che una Commissione nazionale per l'artigianato risponderebbe meglio all'armonia della legge, anche perchè col Consiglio superiore si metterebbe alla testa dell'organizzazione dell'artigianato un ente di carattere puramente statale.

DE LUCA. Puramente no: è tutto rappresentativo e solo il Presidente è di nomina ministeriale!

MOLINELLI. Io ho ricevuto questi emendamenti ieri sera e non conosco profondamente le modificazioni che si vorrebbero apportare all'articolo 11, concernente la composizione

dell'organismo centrale dell'artigianato; non posso esprimere un parere sull'articolo 10 senza aver letto ed esaminato l'articolo 11.

In queste condizioni ritengo che la proposta di rinvio della discussione, presentata dal senatore Gervasi, possa essere accolta.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Come sempre sono a disposizione della Commissione. Vi prego però di tener presente che di modifiche al testo della Sottocommissione non c'è che quella relativa alla Commissione nazionale per l'artigianato, che diventerebbe il Consiglio superiore dell'artigianato. Inoltre vi sarebbe l'adeguamento, per quel che concerne la nomina dal Presidente, di questo nuovo Consiglio superiore agli altri già esistenti.

Ho dovuto fare uno sforzo, nella preparazione di questo emendamento, perchè vi sono alcune resistenze, nel senso che taluni ambienti ritengono che portare l'artigianato così in alto da avere un proprio Consiglio superiore sia un eccesso. D'altro canto, come ho detto, è una vecchia aspirazione dell'artigianato italiano di avere un proprio Consiglio superiore. Anche dal punto di vista estetico la Commissione nazionale rappresenterebbe qualche cosa di meno.

L'emendamento proposto dal Governo risponde anche a voti e promesse di precedenti Ministri dell'industria e del commercio. Se non erro, i Ministri Ivan Matteo Lombardo e Togni ebbero ad assicurare la istituzione del Consiglio superiore dell'artigianato come organo supremo di altissima consulenza.

Mi rimetto comunque alla Commissione.

MORO. Sul piano di una maggiore qualificazione di questo organo superiore nazionale, che deve provvedere allo sviluppo di una politica artigiana in Italia e di ogni iniziativa necessaria per stimolare l'artigianato, convengo sull'idea del Consiglio superiore e l'ho anche detto nella relazione che accompagna il mio disegno di legge. Si tratta infatti, come ha ricordato l'onorevole Sottosegretario, di una antica aspirazione dell'artigianato italiano.

La mia preoccupazione peraltro nasce in merito alla rappresentatività del Consiglio superiore e alla sua capacità di esprimere dinanzi agli organi ministeriali liberamente le istanze

dell'artigianato. D'altro canto l'impostazione data dal senatore De Luca è molto valida e l'accetto ben volentieri, nel senso cioè di impegnare più energicamente il Ministero e lo Stato in funzione dello sviluppo delle attività artigiane.

Vi è poi un'altra considerazione che abbiamo tenuto presente. La Costituzione dà alle Regioni la potestà legislativa in questo campo ed abbiamo difeso e istituito le Commissioni regionali perchè intendiamo che in sede regionale i problemi più concreti dell'artigianato trovino le loro soluzioni e ne siano difese le caratteristiche tradizionali. Questi obiettivi li abbiamo raggiunti attraverso le Commissioni regionali. Alla competenza di un Consiglio superiore dell'artigianato restano allora praticamente altre funzioni di interesse nazionale: di documentazione e di accertamenti di natura statistica, compiti di informazione a tutte le Commissioni provinciali e regionali perchè la produzione artigiana sia sviluppata su piani organici, aggiornati secondo le esigenze dell'economia nazionale e secondo le possibilità dei mercati interni ed esteri; compiti di alta consulenza.

Per tutte queste ragioni non intendo fare assolutamente una questione di sostanza della scelta fra Commissione e Consiglio superiore. Ed allora se vogliamo accogliere il principio che il Consiglio superiore dell'artigianato valga a qualificare meglio il massimo organo che vogliamo dare all'artigianato, se vogliamo dare all'artigianato attraverso il Consiglio superiore un certificato di parità con tutte le altre grandi attività economiche nazionali in quanto riconosciamo anche in questo modo quello che rappresenta sul piano economico, sociale e tradizionale in Italia l'artigianato, accetto la formula che ci viene proposta dal Governo, con l'augurio però che questo Consiglio superiore dell'artigianato possa esplicare tutte le attività previste per la Commissione nazionale.

Un'altra considerazione che mi persuade è questa: essenzialmente di questo Consiglio superiore fanno parte tutti i Presidenti delle Commissioni regionali che sono, sia pure per elezione indiretta, espressione della categoria artigiana.

Per questi motivi ritengo di poter ritirare le riserve che avevo prima formulato.

DE LUCA. Visto che vi è forse una certa perplessità in ordine alla composizione di questo organo supremo dell'artigianato italiano, e precisamente in merito al suo Presidente, vorrei ricordare che il Consiglio superiore della pubblica istruzione è presieduto dal Ministro. Facciamo così anche noi; sia il Ministro responsabile a presiedere questo nuovo Consiglio superiore. Questo darà una garanzia maggiore. Il Sottosegretario incaricato sostituirà il Ministro in caso di assenza; e grande influenza avrà il vice presidente, che è elettivo. Avremo così conciliato la teoria con la pratica ottenendo l'ottimo.

Potremmo pertanto dire, quando discuteremo l'articolo 11, che il Consiglio superiore dell'artigianato è presieduto dal Ministro dell'industria e del commercio o, in sua vece, da un Sottosegretario delegato.

MORO. Accetto la proposta del senatore De Luca.

GERVASI. Ritiro la proposta di rinvio della discussione su questo articolo.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Noi ci proponiamo di articolare il Consiglio superiore dell'artigianato in tre sezioni: una economica, che dovrebbe trattare tutti i problemi di carattere economico, compreso il problema del commercio con l'estero; una sezione professionale o tecnica, la quale dovrebbe approfondire tutti i problemi relativi alla preparazione professionale, all'apprendistato, alle botteghe scuola, ai rapporti con il Ministero della pubblica istruzione; ed infine una terza sezione, quella sociale, che dovrebbe guardare l'artigianato dal punto di vista dei provvedimenti sociali.

Il Consiglio superiore dell'artigianato sarà composto da una quarantina di persone, ragione per cui noi avremo delle sezioni di 15 o 20 componenti ottenendo una facilità di riunione. Potremo, a seconda delle singole sezioni, con la presenza del Ministro o del Sottosegretario, affrontare la risoluzione di singoli problemi.

Ci sarà una organizzazione razionale del lavoro, potremo dare rappresentatività alle singole sezioni e si potranno avere i pareri nei casi stabiliti per legge.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti l'articolo 10 nel testo proposto dal Governo, del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Essendo stato approvato l'articolo 10 nel testo proposto dal Governo, è necessario che gli articoli che seguono siano esaminati tenendo per base il testo del Governo.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Art. 11.

Il Consiglio superiore dell'artigianato è costituito con decreto del Ministro per l'industria e il commercio ed è composto:

a) dai Presidenti delle Commissioni regionali;

b) da tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali delle categorie artigiane;

c) da tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali dei lavoratori nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

d) dal Direttore generale dell'artigianato e delle piccole industrie;

e) dal Direttore generale dell'istruzione tecnica;

f) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, delle finanze, del commercio con l'estero, del lavoro e della previdenza sociale, della marina mercantile, dell'agricoltura e delle foreste;

g) da un rappresentante del Commissariato per il turismo;

h) da un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno;

i) dal Presidente dell'E.N.A.P.I.;

l) dal Presidente dell'Ente autonomo mostro-Mercato nazionale dell'artigianato;

m) dal Presidente del consiglio di amministrazione della Cassa per il Credito alle imprese artigiane;

n) dal Presidente dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero;

o) dal Presidente dell'Unione italiana delle Camere di commercio;

p) dal Presidente dell'Unione nazionale dei Consorzi provinciali dell'istruzione tecnica;

q) da quattro esperti in materie concernenti l'artigianato, nominati dal Ministro per l'industria e il commercio.

9^a COMMISSIONE (Ind., comm., int. ed est., tur.)32^a SEDUTA (20 ottobre 1955)

Fanno parte inoltre del Consiglio, in qualità di consultori, gli assessori delle Regioni a Statuto speciale preposti agli affari dell'artigianato.

Per l'esame di particolari problemi il Consiglio può valersi della consulenza di tecnici, i quali possono essere chiamati a partecipare ai lavori del Consiglio stesso.

Il Presidente del Consiglio superiore dello artigianato è nominato con decreto del Ministro per l'industria e il commercio.

I componenti del Consiglio eleggono nel proprio seno il Vice Presidente.

I componenti di cui alle lettere b), c) e q) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Con decreto del Ministro per l'industria e il commercio sono nominati un segretario e due vice segretari per i lavori della Commissione parlamentare di cui all'articolo 2-bis e per i lavori del Consiglio superiore dell'artigianato e delle sue sezioni.

MORO. All'infuori della questione della nomina del Presidente, non ci sono modifiche sostanziali rispetto al testo della Sottocommissione.

GERVASI. Io proporrei di formulare la lettera b) nel modo seguente: « da due rappresentanti per ciascuna delle organizzazioni sindacali artigiane a carattere nazionale ».

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Mi scusi un momento, senatore Gervasi: come fa a stabilire quante sono le organizzazioni sindacali? Se noi diciamo due rappresentanti per ciascuna delle organizzazioni sindacali e nel frattempo un gruppo di 300 artigiani costituisce una nuova associazione nazionale dell'artigianato, come ci comporteremo?

GERVASI. Deve trattarsi di organizzazioni sindacali a carattere nazionale.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Ella ha ragione, ma se per esempio sorgono altre tre organizzazioni sindacali che si definiscono a carattere nazionale come facciamo a stabilire se abbiano o meno questo carattere?

Inoltre vi è un'altra osservazione: questo Consiglio superiore dell'artigianato (dobbiamo specificare con esattezza) da quanti rappresentanti è composto? Non possiamo dire che è composto da due membri di più o di due membri di meno.

GERVASI. Il motivo della mia proposta è nel fatto che noi, che non siamo in odore di santità, come organizzazione sindacale siamo sempre esclusi da qualche anno a questa parte da tutti gli organismi.

MORO. Non dalla Commissione consultiva nazionale! Non siete mai stati esclusi da questa.

GERVASI. È vero, ma questa Commissione non si è riunita da almeno 3 o 4 anni.

Comunque, quando si tratta di nominare rappresentanti di organizzazioni sindacali si scelgono persone appartenenti a una determinata tendenza e si escludono le altre. Ora noi vogliamo tutelare, in tutte le sedi, gli interessi dei nostri organizzati; per questo ho proposto la modificazione, sì da evitare che siano scelti rappresentanti di un'unica tendenza.

Se sembrano troppi due rappresentanti per ciascuna delle organizzazioni sindacali, mettiamone uno. Le confederazioni sindacali a carattere nazionale non saranno una dozzina, c'è un limite anche in questo.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Il concetto suo potrebbe essere formulato così: un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni artigiane, in numero complessivo non superiore a 3. Altrimenti lasceremo elastica la composizione del Consiglio superiore, il che non si può ammettere, per una ragione di principio.

Se lei vuole una accettazione della sua richiesta, io posso darla sin da ora. Questo posso dichiarare e far mettere a verbale.

Stia tranquillo, abbiamo messo il numero tre deliberatamente, perchè sappiamo che oggi sono tre le organizzazioni sindacali a carattere nazionale.

BUSONI. Si potrebbe dire: da un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni nazionali delle categorie artigiane, in numero complessivo non superiore a 3.

9^a COMMISSIONE (Ind., comm., int. ed est., tur.)32^a SEDUTA (20 ottobre 1955)

DE LUCA. È meglio dire: « in numero complessivo di tre ».

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Sì, va bene, e la ringrazio!

PRESIDENTE, *relatore*. Credo che si possa essere d'accordo sulla formula del senatore Busoni, con la modificazione proposta dal senatore De Luca.

L'emendamento suonerebbe pertanto così: « b) da un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni nazionali delle categorie artigiane, in numero complessivo di tre ». Lo metto in votazione.

(È approvato).

BRAITENBERG. Anche per suggerimento del senatore Tartufoli, propongo che dopo la lettera p) sia aggiunto il seguente alinea:

« p-bis) da due esperti nella materia del credito artigiano designati rispettivamente dall'Associazione bancaria italiana e dall'Ente nazionale delle Casse rurali ed artigiane; ».

Infatti non mi sembra sufficiente la presenza, nel Consiglio superiore, del Presidente della Cassa per il credito alle imprese artigiane, anche perchè questa Cassa non opera come altri istituti che esercitano il credito artigiano: essa è una Cassa per il risconto del portafoglio degli Istituti che direttamente esercitano il credito all'artigianato.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Braitenberg.

(È approvato).

MOLINELLI. Al secondo comma, dove è detto: « Fanno parte inoltre del Consiglio, in qualità di consultori gli assessori delle Regioni a statuto speciale preposti agli affari all'artigianato », propongo di sopprimere le parole « a statuto speciale ».

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti questo emendamento presentato dal senatore Molinelli.

(È approvato).

Vi è ora l'emendamento del senatore De Luca, tendente a sostituire il quarto comma dell'articolo 11 col seguente: « Il Consiglio superiore dell'artigianato è presieduto dal Ministro per l'industria e il commercio o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato ». Lo metto ai voti.

(È approvato).

MOLINELLI. Nel terz'ultimo comma, proporrei di sostituire le parole: « il Vice Presidente », con le parole: « due Vice Presidenti ».

BATTISTA. Trovo giusto l'emendamento. Poichè si pensa per l'appunto di costituire le sezioni in seno al Consiglio superiore, sarà bene prevedere almeno due Vice-Presidenti.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Non sarebbe meglio stabilirlo in sede di norme di attuazione?

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti l'emendamento del senatore Molinelli.

(È approvato).

DE LUCA. Desidererei sapere chi è che provvede alle spese per l'ufficio di segreteria, perchè occorre anche in questo caso ricordarsi dell'articolo 81 della Costituzione.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Il Consiglio superiore dell'artigianato non potrà entrare in funzione se non almeno otto mesi dopo l'entrata in vigore della legge. Pertanto sul bilancio dell'esercizio futuro sarà provveduto ad un congruo stanziamento.

PRESIDENTE, *relatore*. Pertanto l'articolo 11, coordinato con gli emendamenti già approvati, risulta così formulato:

Art. 11.

Il Consiglio superiore dell'artigianato è costituito con decreto del Ministro per l'industria e il commercio ed è composto:

a) dai Presidenti delle Commissioni regionali;

9^a COMMISSIONE (Ind., comm., int. ed est., tur.)32^a SEDUTA (20 ottobre 1955)

b) da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni nazionali delle categorie artigiane, in numero complessivo di tre;

c) da tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali dei lavoratori nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

d) dal Direttore generale dell'artigianato e delle piccole industrie;

e) dal Direttore generale dell'istruzione tecnica;

f) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, delle finanze, del commercio con l'estero, del lavoro e della previdenza sociale, della marina mercantile, dell'agricoltura e delle foreste;

g) da un rappresentante de Commissariato per il turismo;

h) da un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno;

i) dal Presidente dell'E.N.A.P.I.;

l) dal Presidente dell'Ente autonomo mostra-Mercato nazionale dell'artigianato;

m) dal Presidente del consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

n) dal Presidente dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero;

o) dal Presidente dell'Unione italiana delle Camere di commercio;

p) dal Presidente dell'Unione nazionale dei Consorzi provinciali dell'istruzione tecnica;

q) da due esperti nella materia del credito artigiano designati rispettivamente dall'Associazione bancaria italiana e dall'Ente nazionale delle Casse rurali ed artigiane;

r) da quattro esperti in materie concernenti l'artigianato, nominati dal Ministro per l'industria e il commercio.

Fanno parte inoltre del Consiglio, in qualità di consultori, gli assessori delle Regioni preposti agli affari dell'artigianato.

Per l'esame di particolari problemi il Consiglio può valersi della consulenza di tecnici, i quali possono essere chiamati a partecipare ai lavori del Consiglio stesso.

Il Consiglio superiore dell'artigianato è presieduto dal Ministro per l'industria e il commercio o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato.

I componenti del Consiglio eleggono nel proprio seno due Vice Presidenti.

I componenti di cui alle lettere b), c), q) ed r) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Con decreto del Ministro per l'industria e il commercio sono nominati un segretario e due vice segretari per i lavori della Commissione parlamentare di cui all'articolo 2-bis e per i lavori del Consiglio superiore dell'artigianato e delle sue sezioni.

Lo metto in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Art. 11-bis.

A tutti i componenti del Consiglio superiore dell'artigianato e ai funzionari addetti spetta un gettone di presenza che verrà determinato dal Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio.

I componenti del Consiglio che non facciano parte dell'Amministrazione dello Stato, agli effetti delle indennità di viaggio e di soggiorno, sono equiparati ai funzionari statali di grado quinto, per l'intervento alle adunanze del Consiglio e delle sue sezioni e per le missioni loro conferite in relazione ad esigenze strettamente inerenti ai fini istituzionali del Consiglio stesso.

(È approvato).

Art. 11-ter.

Per il funzionamento del Consiglio superiore dell'artigianato e delle sue sezioni saranno stanziati annualmente, a decorrere dall'esercizio 1956-57, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, le somme occorrenti per gettoni di presenza, indennità di viaggio e di soggiorno e per le spese di ufficio.

(È approvato).

MORO. Onorevole Presidente, vorrei proporre di affidare alla Sottocommissione, che ha già funzionato così efficacemente nella settimana scorsa, l'esame dei rimanenti articoli, poichè vedo che ci sono notevoli differenze tra il testo proposto dalla Sottocommissione stessa ed il testo del Governo. Credo pertanto che sarebbe utile un esame preliminare di questi articoli in sede di Sottocommissione.

9^a COMMISSIONE (Ind., comm., int. ed est., tur.)32^a SEDUTA (20 ottobre 1955)

PRESIDENTE, *relatore*. Ritengo opportuno il suo suggerimento, senatore Moro. Se non vi sono osservazioni, la Sottocommissione è incaricata di procedere ad un esame preliminare degli articoli successivi prima della prossima seduta della Commissione.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione di questo disegno di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,10.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.